Tax credit innovazione e design: termini in scadenza al 31 dicembre 2025

A fine anno scadono i termini per effettuare gli investimenti al fine di accedere ai crediti d'imposta per investimenti in attività di **innovazione** tecnologica e **design**, disciplinati dall'art. 1 commi 201 e 202 della L. 160/2019 e dal DM 26 maggio 2020.
Secondo la disciplina in vigore, se per le attività di ricerca e sviluppo il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2031, per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il termine è invece fissato al **31 dicembre 2025** (previsto dall'art. 1 commi 203-*ter*, 203-*quater* e 203-*sexies* della L. 160/2019).

A tal fine, rilevano i costi sostenuti in base al principio di competenza ai sensi dell'art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (art. 6 comma 1 del DM 26 maggio 2020).

L'attuale testo del Ddl. di bilancio 2026 non prevede nulla riguardo a tali agevolazioni, ma alcuni **emendamenti** presentati hanno proposto la proroga del credito d'imposta sul design e sull'innovazione (fino al 2028 o 2030), con un potenziamento della misura, dal 5% al 10% (in tal senso, si vedano gli emendamenti dal n. 94.0.17 al n. 94.0.23, presenti sul sito del Senato).

Il credito d'imposta per **innovazione tecnologica** di cui all'art. 1 comma 201 della L. 160/2019 è pari al **5%** della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, elevato a 4 milioni di euro per l'innovazione 4.0 e green.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (*cfr.* artt. 3 e 5 del DM 26 maggio 2020).

Il credito d'imposta per il **design e** l'**ideazione estetica** di cui all'art. 1 comma 202 della L. 160/2019 è pari al **5%**, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (*cfr.* art. 4 del DM 26 maggio 2020).

In linea di massima, sono **agevolabili**:

- **spese** per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività;
- quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività;
- spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività.

Il credito d'imposta spettante (che non concorre a formare il reddito) è utilizzabile, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dal DM 24 aprile 2024, esclusivamente

in compensazione mediante il modello **F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Utilizzo subordinato agli obblighi di certificazione

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d'imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una **relazione tecnica asseverata** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

(MF/ms)